

Deliberazione della Giunta Regionale 11 maggio 2018, n. 17-6835

Annullamento D.G.R. n. 34-6033 del 01/12/17 che ha rettificato la D.G.R. n. 46-5477 del 03/08/17 e s.m.i. in tema di numero complessivo IPAB interessate procedura straordinaria e di modifica mandato Commissario Straordinario nominato con D.G.R. n. 14-5705 del 02/12/17. Approvazione modifica disposizione statutaria I.P.A.B. Casa di Riposo Seghini Strambi & Giulio Segre, avente sede in Strevi (AL).

A relazione dell'Assessore Ferrari:

Vista la D.G.R. n. 46 - 5477 del 03 agosto 2017 e s.m.i che delinea le linee guida, le modalità ed i termini della procedura straordinaria finalizzata a realizzare la regolarizzazione degli statuti delle I.P.A.B., dettagliatamente indicate nell'Allegato alla deliberazione medesima, aventi disposizioni statutarie in contrasto con la disciplina di cui all'art. 6, co. 5 della L. 122/2010.

Vista la D.G.R. n. 20 - 5605 del 11/09/2017 con la quale si è proceduto all'integrazione dei destinatari della procedura di cui alla sopra citata D.G.R. n. 46 - 5477 del 03 agosto 2017.

Vista la D.G.R. n. 14 - 5705 del 02/10/2017 con la quale si è proceduto allo scioglimento, tra gli altri, del Consiglio di Amministrazione ed alla nomina del Commissario straordinario dell'I.P.A.B. CASA DI RIPOSO SEGHINI STRAMBI & GIULIO SEGRE avente sede nel Comune di Strevi (AL) (nel seguito: I.P.A.B.), come da Allegato alla deliberazione medesima.

Vista la D.G.R. n. 34 - 6033 del 01/12/2017 con la quale si è proceduto alla rettifica della sopra citata D.G.R. n. 46 - 5477 del 03 agosto 2017 e s.m.i. nonché alla modifica del mandato del Commissario straordinario dell'I.P.A.B., nominato con la sopra citata D.G.R. n. 14 - 5705 del 02/10/2017, sulla scorta di esiti istruttori non corretti, che il competente Ufficio ha, da ultimo, provveduto a rielaborare, anche a seguito di ulteriori e successivi approfondimenti condotti con il Commissario straordinario dell'I.P.A.B..

Vista, al riguardo, la richiesta di chiarimenti e indicazioni a procedere formulata dal Commissario straordinario con nota prot. 83 del 31/01/2018, acquisita agli atti dell'Ufficio regionale competente.

Dato atto che, sulla base di tali ultimi approfondimenti istruttori, emerge la necessità di:

- annullare la sopra citata D.G.R. n. 34 - 6033 del 01/12/2017 in quanto lo statuto vigente dell'I.P.A.B. - approvato con D.P.G.R. n. 8701 del 21/12/1978, successivamente modificato con D.G.R. n. 28-14840 del 21/02/2005 con esclusivo riferimento alla variazione di denominazione - disciplina all'art. 6 la composizione del Consiglio di Amministrazione nel numero di 7 membri e, dunque, in difformità rispetto al dettato dell'art. 6, co. 5 della L. 122/2010; ragion per cui tale I.P.A.B. correttamente era stata ricompresa tra quelle destinatarie della procedura straordinaria di cui alla D.G.R. n. 46 - 5477 del 03 agosto 2017 e s.m.i.;
- confermare la D.G.R. n. 46 - 5477 del 03 agosto 2017 e s.m.i. e il numero complessivo, pari a 64, delle I.P.A.B. dalla stessa individuate quali enti interessati dalla procedura straordinaria di adeguamento del numero massimo dei membri degli organi di amministrazione ivi delineata;
- confermare il mandato conferito al Commissario straordinario dell'I.P.A.B. CASA DI RIPOSO SEGHINI STRAMBI & GIULIO SEGRE avente sede nel Comune di Strevi (AL) con la sopra citata D.G.R. n. 14 - 5705 del 02/10/2017.

Stabilito che laddove eventuali atti regionali adottati successivamente alla D.G.R. n. 34 - 6033 del 01/12/2017 - che con la presente deliberazione si intende annullare - indichino nel numero di 63 le IPAB interessate dalla suddetta procedura straordinaria di cui alla D.G.R. n. 46 - 5477 del 03 agosto 2017 e s.m.i. tale numero è da intendersi 64.

Vista, poi, la comunicazione datata 08/05/2018 con cui il Commissario straordinario dell'I.P.A.B., a seguito degli approfondimenti da ultimo effettuati e condivisi con il competente Ufficio regionale ed in adempimento del mandato conferitogli con la D.G.R. n. 14 - 5705 del 02/10/2017, ripropone confermandola l'istanza di modifica statutaria prot. 610 del 03/11/2017, acquisita agli atti del suddetto Ufficio con il prot. 41894 del 06/11/2017.

Rilevato che la suddetta modifica - inerente l'articolo 6 del vigente statuto relativo alla nomina, composizione e durata del Consiglio di Amministrazione dell'I.P.A.B. - si caratterizza per l'adeguatezza rispetto al dettato normativo ed ai principi generali di cui alla L. n. 122/2010 ed alla D.G.R. n. 46 - 5477 del 03 agosto 2017, presentando, peraltro, difformità con il dettato dell'art. 32 della L.R. 12/2017 ed ulteriori parziali divergenze rispetto all'originario dettato statutario e/o al dettato normativo che, in sede di istruttoria da parte del competente Ufficio regionale, sono stati superati con interventi di parziale modifica e/o integrazione del disposto statutario sottoposto all'approvazione della Regione Piemonte da parte del nominato Commissario Straordinario, ai sensi dell'art. 62 della L. 17 luglio 1890 n. 6972 e della D.G.R. n. 46 - 5477 del 03 agosto 2017.

Dato atto che, come poc'anzi segnalato, il competente Ufficio regionale nel corso dell'istruttoria ha rilevato la necessità di modificare parzialmente il dettato dell'articolo statutario presentato a causa del mancato adeguamento della disciplina della durata del mandato del futuro organo amministrativo dell'I.P.A.B. alla normativa dettata dall'art. 32 della L.R. 12/2017 e di ulteriori parziali difformità con l'originaria formulazione dello statuto in vigore dell'Ente, con ciò determinando la necessità di una riformulazione del co. 4 dell'articolo 6 della proposta di modifica nei seguenti termini: *“Ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 12/2017, il mandato di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione avrà durata sino alla data del 31 dicembre dell'anno di completamento del riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, di cui alla Legge Regionale medesima. I Consiglieri non possono essere rieletti per più di due volte consecutive.”*.

Considerata, inoltre, l'ulteriore necessità di integrare/modificare la proposta di modifica prodotta dal Commissario dell'I.P.A.B. nelle forme qui di seguito indicate:

- con riferimento al co. 1 dell'art. 6, eliminazione dei termini *“... Sindaco del Comune ...”* con la loro sostituzione con i termini *“... Consiglio Comunale”*;
- con riferimento al co. 3 dell'art. 6, rettifica con aggiunta alla fine del capoverso dei termini *“nonchè dalle ulteriori norme vigenti in materia”*.

Dato atto che non ricorre la necessità di interventi dell'Autorità Tutoria diretti a realizzare l'integrazione di ulteriori articoli dello Statuto in quanto non ricorrono situazioni di incoerenza tra il testo statutario dell'Ente non oggetto di modifica e quello modificato.

Dato, altresì, atto della gratuità del mandato del Commissario nominato e, in conformità a quanto deliberato nella D.G.R. n. 46 - 5477 del 03 agosto 2017, della natura non obbligatoria dei pareri resi dalle amministrazioni pubbliche locali eventualmente interessate all'approvazione delle modifiche statutarie deliberate dal Commissario Straordinario in parte rettificata dalla Regione Piemonte, stante la natura dell'atto e le particolari circostanze ricorrenti ed in parziale deroga alla disciplina dettata dalla L. 6972/1890 per le modifiche statutarie su istanza di parte ed in analogia a

quanto disposto dall'art. 62 della L 17 luglio 1890 n. 6972 per i casi di modifica dello Statuto su iniziativa dell'Autorità Tutoria.

Dato, infine, atto di quanto già statuito dalla D.G.R. n. 46 – 5477 del 03 agosto 2017 in tema di tempistica e modalità di insediamento del futuro organo amministrativo degli Enti interessati dal provvedimento *de quo*, il quale organo dovrà essere insediato, su iniziativa del Commissario Straordinario, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del presente provvedimento regionale.

Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopraesposte;

vista la legge n. 6972/1890;

visto il D.P.R. n. 9/1972;

visto il D.P.R. n. 616/1977;

visto il D.Lgs 207/2001;

vista la legge regionale n. 1 del 08/01/2004;

vista la legge regionale n. 23 del 29/10/2015;

vista la legge regionale n. 12 del 02/08/2017;

vista la D.G.R. n. 46 – 5477 del 03/08/2017 e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. 14 – 5705 del 02/10/2017;

vista la D.G.R. n. 27 – 5790 del 20/10/2017;

vista la D.G.R. n. 14-5927 del 17/11/2017;

vista la D.G.R. n. 34 - 6033 del 01/12/2017.

Dato atto che la presente deliberazione non produce oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa della presente deliberazione, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1 – 4046 del 17/10/2016.

La Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di annullare la D.G.R. n. 34 - 6033 del 01/12/2017 “Rettifica della D.G.R. n. 46 - 5477 del 03 agosto 2017 e s.m.i in tema di numero complessivo delle I.P.A.B. interessate dalla procedura straordinaria ivi delineata e modifica del mandato del Commissario Straordinario nominato con D.G.R. n. 14 – 5705 del 02/10/2017”, confermando il numero complessivo, pari a 64, delle I.P.A.B interessate dalla procedura straordinaria dettata dalla D.G.R. n. 46 – 5477 del 03 agosto 2017;

- di confermare il mandato conferito al Commissario straordinario dell'I.P.A.B. CASA DI RIPOSO SEGHINI STRAMBI & GIULIO SEGRE avente sede nel Comune di Strevi (AL) dalla D.G.R. n. 14 - 5705 del 02/10/2017;
- di approvare la nuova formulazione dell'art. 6 dello Statuto, proposta dal Commissario straordinario in attuazione del mandato conferitogli con la D.G.R. n. 14 - 5705 del 02/10/2017, integrata e modificata d'ufficio, nella forma indicata nell'Allegato 1, che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di stabilire che gli atti regionali adottati successivamente alla D.G.R. n. 34 - 6033 del 01/12/2017, annullata dalla presente deliberazione, laddove indichino in 63 le I.P.A.B. interessate dalla procedura straordinaria di cui alla D.G.R. n. 46 - 5477 del 03 agosto 2017 e s.m.i. sono rettificati in numero 64 essendo tale il loro numero complessivo;
- di confermare la gestione ordinaria e straordinaria dell'I.P.A.B. in capo al Commissario Straordinario nominato sino all'insediamento - su sua iniziativa - del nuovo organo amministrativo designato e nominato in forza delle disposizioni statutarie approvate con il presente provvedimento e di presentare alla competente Direzione della Regione Piemonte la relazione finale sul proprio mandato Commissariale;
- di demandare al Dirigente del settore regionale competente l'adozione degli atti necessari ai fini dell'attuazione del presente provvedimento;
- di dare atto che la presente deliberazione non produce oneri a carico del bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO 1

I.P.A.B. CASA DI RIPOSO SEGHINI STRAMBI & GIULIO SEGRE di Strevi (AL)	Commissario Straordinario: GANDOLFO MARIA ROSA
ARTICOLO STATUTO MODIFICATO	
<p>Art. 6</p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da:</p> <ul style="list-style-type: none">- tre membri nominati dal Consiglio Comunale del Comune di Strevi;- due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'Istituzione designati e nominati dal Vescovo pro-tempore di Acqui Terme. <p>2. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente a maggioranza assoluta dei componenti.</p> <p>3. Costituiscono causa di ineleggibilità ed incompatibilità i casi previsti dagli artt. 60 e seguenti del Dlgs. 267/2000 e s.m.i. nonché dalle ulteriori norme vigenti in materia.</p> <p>4. Ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 12/2017, il mandato di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione avrà durata sino alla data del 31 dicembre dell'anno di completamento del riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, di cui alla Legge Regionale medesima. I Consiglieri non possono essere rieletti per più di due volte consecutive.</p>	